



TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE

**PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE RG. 111-1/2023**

Il giudice designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, dott.ssa Rosa Napolitano, ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
EX ART. 70 CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Calcagno (Cod. Fisc. CLCTI86L09E791O – p.e.c. vitocalcagno.legal@pec.it), ed elett.te domiciliato presso il suo studio sito in Napoli in Via Posillipo n. 56/85, con l'assistenza dell'OCC incaricato, dott. Pasquale Errichiello, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di NOLA;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in [REDACTED];
rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
rilevato, altresì, che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, nè ha determinato la situazione di



sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione e come si desume anche dall'estratto conto previdenziale allegato in atti, nel suo licenziamento dalla società presso la quale lavorava da circa sedici anni e dalla successiva difficoltà di trovare una nuova stabile collocazione lavorativa;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento - da intendersi quale situazione di strutturale incapacità del debitore di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni alla luce della mancanza di sufficienti risorse finanziarie per provvedervi, indipendentemente dalla consistenza mobiliare ed immobiliare dello stesso che non consente, oggettivamente, di far fronte nell'immediatezza alle suddette obbligazioni, ed implicando solo un soddisfacimento futuro ed incerto nel *quantum* - in quanto il ricorrente ██████████ a fronte di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente dell'importo di circa € 1.350,00, ha maturato una esposizione debitoria complessiva pari ad € 115.495,77;

richiamate, in ordine all'indicazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, le considerazioni espresse dall'occ nella relazione particolareggiata in atti (pagine da 10 a 12);

rilevato che l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevato che ai sensi dell'art. 71 CCI "*terminata l'esecuzione il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito procede alla liquidazione del compreso all'OCC tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizza il pagamento*";

ritenuto che tale previsione non sia ostativa al riconoscimento di acconti in corso di procedura nella misura massima del 50% del compenso preventivato, al netto dell'acconto già ricevuto e previa successiva liquidazione definitiva del compenso all'esito dell'esecuzione del piano;

rilevata la congruità del compenso inserito in piano, nei limiti in cui il pagamento dell'importo preventivato quale compenso dell'OCC venga corrisposto in



prededuzione all'esito dell'eventuale omologazione nella misura massima del 50% dell'importo ancora dovuto, mentre il saldo del compenso sarà riconosciuto all'esito della procedura, previa presentazione di istanza di liquidazione da parte dell'OCC e tenuto conto dell'attività dal medesimo compiuta;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

- attivo destinabile alla procedura pari ad € 66.733,42 derivante dalla corresponsione di nn. 148 rate mensili di € 450,00 (circa 12 anni), il cui versamento è garantito dal reddito mensile da lavoro dipendente dell'istante (detratto quanto necessario al sostentamento familiare e quanto disposto a titolo di mantenimento in favore dei nn. 2 figli all'esito della separazione dal coniuge);
- Previsione di differenti percentuali di soddisfacimento dei creditori:
 1. OCC e avvocato che ha assistito il ricorrente nella predisposizione della proposta: 100% del credito per un importo complessivo pari ad € 11.614,00;
 2. Creditore ipotecario (██████████ S.r.l.) e creditori privilegiati (AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e ██████████): 100% del credito per un importo complessivo pari ad € 49.701,38; quanto, in particolare, al creditore ipotecario ██████████ S.r.l., è previsto il pagamento integrale fino all'importo di € 45.000,00, corrispondente al valore di mercato ex art. 67 comma 4 CCI parametrato all'offerta minima in caso di vendita ed aggiudicazione dell'immobile in sede di esecuzione immobiliare, ove alla prossima vendita nella procedura pendente innanzi al Tribunale di Nola e recante R.G. n. 162/2017, G.E. dott.ssa Lorella Triglione, il bene avrà un prezzo base di € 60.000,00 con la possibilità di presentare un'offerta ex art. 571 c.p.c. di € 45.000,00;
 3. Creditori chirografari (da intendersi sia quali creditori chirografari "puri" sia quali creditori privilegiati degradati a chirografo per la parte incapiente del proprio credito, con particolare riguardo al creditore ipotecario ██████████ S.r.l. per la parte eccedente rispetto al valore di mercato ex art. 67 comma 4 CCI come sopra parametrato): 10% del credito per un importo complessivo pari ad € 5.418,04;



preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

ritenuta l'opportunità di disporre, su istanza del debitore, il divieto azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo nonché la sospensione del procedimento di esecuzione forzata pendente innanzi al Tribunale di Nola e recante R.G. n. 162/2017, G.E. dott.ssa Lorella Triglione, la cui prosecuzione potrebbe pregiudicare la concreta fattibilità del piano;

letti gli artt. 67 e ss. CCI;

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore [REDACTED];

DISPONE

ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCI:

- La sospensione del procedimento di esecuzione forzata pendente innanzi al Tribunale di Nola e recante R.G. n. 162/2017, G.E. dott.ssa Lorella Triglione;
- il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

ORDINA

che la proposta, il piano ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

DISPONE

- che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da



sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di [REDACTED]); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione;

- Che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70 comma 3 CCI, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e all'OCC.

Nola, 10.07.2023

Il Giudice
dott.ssa Rosa Napolitano

